



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 218

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 20/DDL del 18 luglio 2023)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E RELATIVE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 luglio 2023.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E RELATIVE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE”**

Relazione:

Nell'Aggiornamento del Piano di gestione rifiuti di recente approvazione (DGR n.988/2022) si è evidenziato che risulta necessario adottare una strategia che permetta di uniformare le performance dei diversi territori, da una parte spingendo le aree meno virtuose verso i risultati più ambiziosi già raggiunti dai territori più virtuosi, dall'altra contenendo la produzione del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) attraverso meccanismi di disincentivazione dell'avvio a smaltimento. Per raggiungere tale obiettivo, un'azione di piano che è previsto di mettere in atto sul territorio è la realizzazione di una regia regionale unica sui flussi della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani, individuando appositi spazi di collocamento del RUR e degli scarti da trattamento e recupero delle raccolte differenziate per ogni singolo bacino territoriale, sulla base del proprio fabbisogno che viene stimato in progressivo calo per i prossimi anni per effetto della riduzione indotta dalle azioni di miglioramento delle raccolte.

Un altro strumento, che agendo in maniera sinergica con la regia regionale complessiva sui flussi, fa parte della strategia del contenimento della produzione del rifiuto urbano residuo dell'Aggiornamento di Piano (ma anche del Piano precedente) è costituito dall'applicazione sul territorio regionale un'unica tariffa di smaltimento per i rifiuti urbani che consenta il contenimento dei costi per i cittadini veneti, oltre che uguale trattamento economico per i diversi territori che convogliano i propri rifiuti verso gli impianti previsti dal Piano.

Per il 2023, al fine dell'attuazione della succitata regia regionale sui flussi, con la DGR n. 1691 del 30/12/2022, si è provveduto a individuare il destino dei flussi del rifiuto urbano residuo e degli scarti della raccolta differenziata da parte dei Consigli di Bacino della Regione del Veneto agli impianti di piano, individuati in Allegato 1 all'“Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”. Tali impianti comprendono:

- le 7 discariche destinate al trattamento di rifiuti urbani (Sant'Urbano, Este, Jesolo, Cortina d'Ampezzo, Torretta di Legnago, Villadose, Grumolo delle Abbadesse);*
- i 2 termovalorizzatori, quello di Schio e quello di Padova;*
- il Polo integrato di Fusina (in particolare per la produzione del CSS e relativo incenerimento).*

Allo stato attuale le Autorità Competenti per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA e per le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di piano ai sensi della L.R. n. 4/2016 sono le seguenti:

- la Provincia di Belluno per la Discarica di Cortina d'Ampezzo;*
- la Provincia di Padova per la Discarica di Este;*
- la Città Metropolitana di Venezia per la Discarica di Jesolo;*
- la Provincia di Vicenza per la Discarica di Grumolo delle Abbadesse;*
- la Provincia di Rovigo per la Discarica di Villadose;*
- la Regione del Veneto per la Discarica di Sant'Urbano;*

- la Regione del Veneto per la Discarica di Torretta di Legnago;
- la Regione del Veneto per il Termovalorizzatore di Schio;
- la Regione del Veneto per il Termovalorizzatore di Padova;
- la Regione del Veneto per il Polo integrato di Fusina.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 36 della legge regionale n. 3/2000 prevede che l'Ente che approva il progetto (intese anche come modifiche, ampliamenti e adeguamenti alle Migliori Tecnologie Disponibili) relativamente agli impianti di trattamento rifiuti ne approva anche la tariffa di conferimento. Pertanto le Autorità Competenti sopra elencate approvano anche per i rispettivi impianti le tariffe di accesso, venendosi in tal modo a diversificare le modalità con cui è definito l'aspetto tariffario che invece si vuole in prospettiva unificare nella tariffa unica regionale secondo quanto previsto dal Piano.

Ai fini della semplificazione amministrativa e dell'efficacia della regia regionale complessiva sui flussi si ritiene opportuno di assegnare alla Regione, e in particolare alla Struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, le competenze sia autorizzative che tariffarie su tutti gli impianti di piano. Impianti che potranno mutare nelle successive revisioni del Piano di Gestione Rifiuti.

Si propone, pertanto, di modificare la legge n. 4/2016 prevedendo che la competenza per il rilascio dei titoli ambientali (procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di assoggettabilità a VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale) agli impianti di piano sia attribuita alla Regione, mediante integrazione dell'art. 4 comma 2 con la seguente lettera:

“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.

Tale modifica comporterà che la Regione del Veneto diventi Autorità Competente per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di assoggettabilità a VIA e di Autorizzazione Integrata Ambientale anche relativamente ai 5 impianti di piano che fino ad oggi erano di competenza delle Province o della Città Metropolitana di Venezia. La suddivisione delle competenze, riportata negli Allegati A e B della legge 4/2016, deve essere necessariamente riletta alla luce della nuova competenza regionale introdotta dalla presente proposta di legge.

Si segnala, infine, che tutti gli impianti di piano, individuati all'Allegato 1 dell'Aggiornamento di Piano, sono da intendersi impianti di chiusura del ciclo “minimi”, in tutto o in parte, come definiti nella deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 363 del 3 agosto 2021 e con la succitata DGR n. 1691/2022 il “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, è stato individuato nella Direzione regionale competente in materia di rifiuti con il supporto della Segreteria tecnica istituita con DGR 1495 del 29.11.2022. Alla competente Struttura regionale, pertanto, sono state demandate le attività di coordinamento necessarie per la definizione delle procedure amministrative ai fini della validazione delle tariffe secondo la metodologia MTR-2.

Con la finalità di razionalizzazione, si propone altresì una modifica all'Allegato B (articoli 4 e 5) della citata L.R n. 4/2016, in relazione alla

competenza attribuita alla Regione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata con il codice IPPC 6.5 "Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno".

Per la medesima attività, ricompresa al paragrafo 4 lettera f) "macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno", dell'Allegato A alla medesima L.R. n. 4/2016, la competenza alla verifica di assoggettabilità alla VIA è stabilita invece in capo alle Province.

Si evidenzia che le due attività (macelli e trattamento carcasse) sono talvolta realmente esercitate all'interno della medesima installazione. Anche i macelli sono attività assoggettate ad AIA, individuate al codice IPPC 6.4 "Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno", per cui la L.R. n. 4/2016 pone la competenza in capo alle Province.

Ne discende un quadro complesso, in cui una installazione che effettui l'attività IPPC 6.5 è soggetta ad AIA regionale, previa verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale. Una installazione che effettui entrambe le attività IPPC 6.4 e 6.5 è attualmente soggetta a verifica di assoggettabilità alla VIA provinciale, e successivamente a due AIA, una provinciale ed una regionale. In tutti i casi, un eventuale PAUR sarebbe in capo alla Provincia.

Appare evidente che tale suddivisione determini un immotivato aggravio dei procedimenti. Nell'ottica quindi di una maggior semplificazione, ed in continuità con le competenze già individuate come provinciali per impianti affini, risulta pertanto opportuno individuare le Province e la Città Metropolitana di Venezia quali autorità competenti per il rilascio delle AIA afferenti alle attività identificate con il codice IPPC 6.5, provvedendo alla modifica del punto 6.5 dell'Allegato B alla L.R. 4/2016.

Attualmente risultano presenti nel territorio regionale 9 installazioni che effettuano l'attività identificata dal codice IPPC 6.5.

Si propone, da ultimo, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, che quanto disposto con il presente provvedimento non venga applicato ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E RELATIVE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.

**Art. 2 - Modifica all’allegato B “(articoli 4 e 5) “Ripartizione delle
competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale”” della legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale”.**

1. Al punto 6.5 dell’allegato B “(articoli 4 e 5) “Ripartizione delle
competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale”” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità
competente A.I.A.” la parola: “*Regione*” è sostituita dalla seguente: “*Provincia*”.

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". | 5 |
| Art. 2 - Modifica all'allegato B "(articoli 4 e 5) "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale"" della legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". | 5 |
| Art. 3 - Disposizioni transitorie. | 5 |
| Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. | 5 |
| Art. 5 - Entrata in vigore. | 5 |